

Articolo 8

Valutazione e riesame del piano pluriennale

1. La Commissione chiede ogni anno allo CSTEP e al consiglio consultivo regionale per gli stock pelagici di formulare un parere sui progressi realizzati per conseguire gli obiettivi del piano pluriennale. Se da tale parere risulta che si è lontani dal raggiungerli, il Consiglio dell'UE adotta a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, le misure addizionali e/o alternative necessarie per garantirne il conseguimento.

2. Almeno ogni quattro anni a decorrere dal 18 dicembre 2008, la Commissione procede a un riesame al fine di valutare la zona geografica di applicazione, i livelli di riferimento biologici, l'adeguamento e il buon funzionamento del piano pluriennale. Nell'ambito di tale riesame, la Commissione chiede il parere dello CSTEP e del consiglio consultivo regionale per gli stock pelagici. Ove del caso, il Consiglio dell'UE può decidere a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, di apportare opportuni adeguamenti al piano pluriennale, relativamente alla zona geografica di applicazione di cui all'articolo 1, ai livelli di riferimento biologici di cui all'articolo 3 o alle norme di fissazione dei TAC di cui all'articolo 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Fondo europeo per la pesca

Ove la biomassa riproduttiva dello stock sia stimata dallo CSTEP a un livello pari o superiore a 75 000 tonnellate, il piano pluriennale è considerato un piano di gestione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell'articolo 21, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1198/2006. In caso contrario il piano pluriennale è considerato un piano di ricostituzione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell'articolo 21, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER

